

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI00764
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data **03/05/2024** registrata al numero di protocollo **18309/2024**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data **07/05/2024** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10A - E

dell'impresa/Ente **RUGI SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data **07/05/2024**

con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **411271** prestate da **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (COFACE)** per l'importo di Euro **30500,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa:

Denominazione: RUGI SRL

Con Sede a: COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Indirizzo: LOCALITA' SAN MARZIALE, 16

CAP: 53034

Codice Fiscale: 01197870528

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

RUGI SRL

Numero Iscrizione FI00764

Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.20033/2024 del 14/05/2024



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)

Classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00)

Inizio validità: **14/05/2024**

Fine validità: **14/05/2029**

RESPONSABILI TECNICI:

PIGNATTAI ALESSANDRA

codice fiscale: PGNLSN63P54G752D

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A - E

Art. 2

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;

2) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;

3) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

4) Le imprese registrate EMAS, che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;

5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004;

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

RUGI SRL

Numero Iscrizione FI00764

Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.20033/2024 del 14/05/2024



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

FIRENZE, 14/05/2024

Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Ing. Enrico Bocci -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana)

